



ed approvato dal Comitato Speciale del Fondo, con riserva di ratifica da parte degli Organi deliberanti dei due Enti interessati.

Detta Convenzione consta di 12 articoli -

Gli articoli 1, 2 e 3 confermano le tariffe applicate dall' I. N. A. per le assicurazioni miste e le capitalizzazioni finanziarie e stabiliscono le modalità per la registrazione dei contributi versati e per la tenuta delle schede nominative e dei contratti individuali -

Gli articoli 4 e 5 regolano la riscossione dei contributi, che in precedenza venivano incassati direttamente dall' I. N. A. - La Convenzione, tenuto conto che l' I. N. A. è l' Ente gestore del Fondo, e considerate le maggiori possibilità che a detto Istituto sono affidate dalla legge per perseguire i contribuenti morosi, stabilisce che